

資料2 海外の光害防止条例の事例

資料2 - 1 イタリアのロンバルディ県の条例（工業都市ミラノがある地域）

ロンバルディ県の条例は、大都市ミラノを持ちながら、環境に関心の高いイタリアがヨーロッパで先がけて制定したもの。またイタリアの条例が影響して、ギリシャを初めヨーロッパの動きにつながっている。

資料2 - 2 アメリカのアリゾナ州ツーソンの条例

天文台を近くに持つ町の条例です。自然の豊かな地域に隣接する町の条例として参考になる。

資料2 - 3 ニューヨーク州の条例（案）

州下院を通過した段階で、条例になっていない。大都市の条例の例。

----- 情報： 海外の光害防止条例に関するホームページ -----

国際ダークスカイ協会 <http://www.darksky.org/ida/index.html>

The New England Light Pollution Advisory Group (NELPAG)

<http://cfa-www.harvard.edu/cfa/ps/nelpag.html>

資料 2 - 1 イタリアのロンバルディア県の条例

LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2000 - N. 17
MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI
ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

Articolo 1
(Finalità)

1. La presente legge, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, punti 7, 8, 9 dello Statuto della Regione Lombardia, ha per finalità la riduzione sul territorio regionale dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti e, conseguentemente la tutela dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici professionali di rilevanza regionale o provinciale o di altri osservatori scientifici nonché la conservazione degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette.
2. Ai fini della presente legge viene considerato inquinamento luminoso dell'atmosfera ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.

Articolo 2
(Compiti della Regione)

1. La Regione incentiva l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) per l'attuazione del Piano energetico nazionale.
2. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalità della presente legge.

Articolo 3
(Compiti delle provincie)

1. Le provincie:
 - a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da illuminazione esterna e provvedono a diffondere i principio dettati dalla presente legge;
 - b) curano la redazione e la pubblicazione dell'elenco dei comuni nel cui territorio esista un osservatorio astronomico da tutelare; tale elenco comprende anche i comuni al di fuori del territorio provinciale purchè ricadenti nelle fasce di protezione indicate.

Articolo 4
(Compiti dei comuni)

1. I comuni:
 - a) si dotano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di piani dell'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in accordo con la presente legge, fermo restando il dettato di cui alla lettera d) ed all'articolo 6, comma 1;
 - b) Sottopongono al regime dell'autorizzazione da parte del Sindaco tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario; a tal fine il progetto deve essere redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico; dal progetto deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge e, al termine dei lavori, l'impresa installatrice rilascia al comune la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato alle norme di cui agli articoli 6 e 9, oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norma per la sicurezza degli impianti), per gli impianti esistenti all'interno degli edifici; la procedura sopradescritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica; la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti;
 - c) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, o di altri osservatori scientifici, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge sui territori di propria competenza da parte di soggetti pubblici e privati; emettono apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi per il contenimento sia dell'inquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti dall'illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;

州条令第17号 - 2000年3月27日公布
屋外照明設備使用における省エネと光害に関する緊急措置

州議会が可決、
政府委員が承認し、
州政評議会議長が公布するものである

第1条

(目的)

- 第1項 ロンバルディーア州法が定める第3条、第3項、第7号、8号、9号により、本条令は、州領域における光害とそれから派生するエネルギー消費量の削減を意図とし、自然保護区域内・外の生態系のバランスを保つのみならず、州あるいは県もしくは他の天文台が行う重要な科学研究とその普及活動の擁護を目的とする。
- 第2項 本条令の目的から、照射範囲外に散光するあらゆるタイプの人工光は大気中の光害と判断され、特にそれに関しては、所定照準位置を超えているのかどうかを機能的に記述するものとする。

第2条

(州の役割)

- 第1項 州は、全国エネルギー計画実施にあたり、(全国新エネルギー計画実施規定：制度、水力発電所と送配電線路、ハイドロカーボンと地熱発電、自家発電と税務上の観点から作成された)1991年1月9日公布の法律第9号と(エネルギーの合理的使用、蓄電ならびに代替可能なエネルギー源開発に関する全国エネルギー計画実施規定である)1991年1月9日公布の法律第10号にも関連する既存の屋外照明設備調整を奨励する。
- 第2項 公共証明ならびに一般照明に関する総ての契約条項は、本条令の目的に順じていなければならない。

第3条

(県の役割)

1. 県は：

- a) 屋外照明の正しく且つ合理的な電力使用検査を行い、本条令が定める原則の普及に努めること；
- b) 擁護すべく天文台の在る管区の市町村リストを作成、公表の配慮をする；そのリストには、指定保護地域内での発生があることを条件に、県の管轄外である市町村であっても含める。

第4条

(市町村の任務)

1：市町村は：

- a) 本条令が効力を発してから3年以内に、条項 d)と第6条の第1項を有効としながら、本条令に合致する新設備を規定する照明計画を用意すること；
- b) 広告を目的としたイルミネーションをも含めた総ての屋外照明の設置は、市町村長の権限に委ねられる；かかる目的で、設計は、設備分野の専門家が作成するものとする；
その設計は、設備が本条令の必要条件に合致したものでなければならない。また、作業終了後に設備据付業者は、実現した設備が第6条と9条に準じた旨の届け出を市町村にするか、もしくは、必要に応じて、建造物内部に既存する設備に関して、1990年3月5日公布された法律第46号(設備安全)の規定に類似している検査合格証を提出する；上記の手続きは、公共屋外照明設備にも適用される；検査の管理ならびに費用は、委託者の負担とする。
- c) 自らの発案で、もしくは天文台あるいは他の科学観測所の要求による定期検査を介して、公・私の側から自らの管轄区域に関する本条令の遵守と適用を確実にする処置を講ずる；光害ならびに屋外照明から派生するエネルギー消費量の抑制方針を最大に適用するため、本条令の効力発生日から60日以内に、明瞭な指示を含む、特に建築許可発行を目的とした規定を公布する。

- d) provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di altri osservatori scientifici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai criteri stabiliti, entro 1 anno dalla notifica della constatata inadempienza, e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni;
- e) applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di osservatori astronomici)

1. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgano ricerca scientifica e/o divulgazione.
2. La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
 - a) aggiorna l'elenco degli osservatori di cui all'art. 10 anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell'Unione Astrofili Italiani;
 - b) provvede con apposita delibera a determinarne la relativa fascia di rispetto.
3. La Giunta Regionale provvede inoltre, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le zone di protezione, inviando ai comuni interessati copia della documentazione cartografica.
4. Gli osservatori astronomici:
 - a) segnalano alle autorità territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge, richiedendone l'intervento affinché esse vengano modificate o sostituite o comunque uniformate ai criteri stabiliti;
 - b) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge secondo le loro specifiche competenze.

Articolo 6

(Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna)

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o di appalto sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico; per quelli in fase di esecuzione, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, ove possibile nell'immediato, fatto salvo il successivo adeguamento, secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre; gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia; gli stessi inoltre devono essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa; le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, alla amministrazione della giustizia e della difesa.
3. E' concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale.
4. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso.
5. L'uso di riflettori, fari e torri-faro deve uniformarsi, su tutto il territorio regionale, a quanto disposto dall'articolo 9.
6. Nell'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
7. La modifica dell'inclinazione delle sorgenti di luce secondo i criteri indicati nel comma 2 del presente articolo deve essere attuata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche delle sorgenti di luce commercializzate, la loro rispondenza alla presente legge mediante apposizione sul prodotto della dicitura "ottica antinquinamento luminoso e a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione Lombardia", e allegare, inoltre, le raccomandazioni di uso corretto.

- d) 天文台もしくは他の科学観測所の要求に関しても、不遵守が確認されてから1年以内、または1年経過後の延期不可能を前提として、60日以内に改良あるいは交換または定められた基準に一致させるよう、本条令が定める必要条件に符号していない光源位置の検査に備える。
- e) 必要に応じて第8条に規定されている行政処罰を適用し、それによる収入は同条項の目的に活用される。

第5条

(天文台に関する規定)

1. 科学研究やその普及に努める重要な州あるいは県の国立天文台と宇宙物理研究所、そしてプロ・アマチュアを問わず本条令により擁護される。
2. 州政評議会は、この条令が効力を発した日から120日以内に次のことをする：
 - a) イタリア天文学会とイタリア・アマチュア天文学愛好同盟の提案に基づき、第10条に定められている観測所リストの改訂を行う。
 - b) 決議により関連制限区域の確定を講ずる。
3. 更に州政評議会は、本条令の効力発生から120日以内に、それ相応の縮図による地図作成を介して保護区域を割り出し、その地図作成資料のコピーを関係市町村に配布する。
4. 天文台は：
 - a) 管轄区域の行政に対して、本条令が求める必要条件に当てはまらない光源を指摘し、それらを修繕もしくは交換するなど、基準に合わせた標準化を求める。
 - b) 特定の権限により、本条令の最大かつ正確な適用に向けて、管区機関と協力し合う。

第6条

(光源ならびに屋外照明設備用電力使用の規制)

1. 第1条が定めることを具体化するため、この条令の効力発生日から、設計もしくは請負段階にある公共と一般のすべての屋外照明機器は、光害防止法により、エネルギー消費量削減を考慮しながら実施される；実施段階にあるものに対して唯一義務付けられているのは、上方に向けて散光しない方式を採用することである。
2. 90°かそれ以上の方向で1000ルーメンあたりのカンデラ(cd)の最大光度がゼロとなる機器のみが光害防止とエネルギー消費量削減可能と考慮される；同機器は、可能な限り工学的により性能の高い照明器具が装備されたものでなければならない；更に、同機器は、もし安全規定がある場合には、照射面積がそれに定められている平均輝度を保持する最低レベルを超えてはならない。またこれらの機器は、24時までには削減出来る専用装置が装備され、発光が最大効果に対して30%以下にならないようにしなければならない。削減は、照射面積の使用条件が安全上危険でないという前提で適用される；消費量削減だけによる装置の配置は、公安、司法そして防衛に関わる機関に対しては任意とする。
3. インターナライズされて、汚染しない光源に対しては適用除外を認め、発光を伴うものについては、適切な各々の装置が1500ルーメンを超えないようにし(その中心に1つの点光源があるとき) 短期使用における冬時間には20時までには消灯、夏時間には22時までには消灯することで、光害とみなさない。
4. イルミネーション自体を備え付けていない看板の照明は、上方から下方に向けて設置しなければならない。
5. 反射灯、航空標識灯そして灯台での使用は、第9条に定められているように、州全域に及んで標準化されなければならない。
6. 運動用施設やあらゆるタイプの広域エリアの照明においては、上方に散光することや、前記の施設用設備の枠外への漏れ光現象を防ぐための基準と手段を用いなければならない。
7. 本条令の第2項に明示されている基準に従い、光源勾配の修正を、この条令の施行日から18ヶ月以内に実現しなければならない。
8. 建築会社や商社あるいは納入業者は、商品化されている照明器具の技術的特性、それらの製品に光害防止表示が記されそれが本条令に符号しているのか、消費量削減などとロンバルディーア州条令との関係を証明すると共に、正しい使用書を添付しなければならない。

9. E' fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.

10. Nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro.

Articolo 7 (Norme Finanziarie)

1. All'autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

Articolo 8 (Sanzioni per le zone tutelate)

1. Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori tutelati dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 6 e 9 incorre, qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall'invito dei Comandi di polizia municipale del comune competente, nella sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000.

2. Si applica la sanzione amministrativa da lire 700.000 a lire 2.100.000 qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti, e vengano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.

3. I proventi di dette sanzioni sono impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui alla presente legge.

4. I soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, che omettano di uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge, entro i periodi di tempo indicati, sono sospesi dal beneficio di riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino a quando non si adeguano alla stessa e, entro e non oltre quattro anni, alla normativa vigente.

5. Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato con deliberazione della Giunta Regionale, previa ispezione e su segnalazione degli osservatori astronomici territorialmente competenti.

Articolo 9 (Disposizioni relative alle zone tutelate)

1. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri e ricadenti nelle fasce di rispetto devono essere sostituite e modificate in maniera tale da ridurre l'inquinamento luminoso e il consumo energetico mediante l'uso di sole lampade al sodio di alta e bassa pressione.

2. Per l'adeguamento degli impianti luminosi di cui al comma 1, i soggetti privati possono procedere, in via immediata, all'installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente articolo e dall'articolo 6.

3. Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitre nel periodo di ora solare e entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale. Le disposizioni relative alla diminuzione dei consumi energetici sono facoltative per le strutture in cui vengono esercitate attività relative all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia e della difesa.

4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già esistenti, come globi, lanterne o similari, devono essere schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti. E' concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna (fino a un massimo di tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo o che vengano spente normalmente entro le ore 20 nel periodo di ora solare e entro le ore 22 nel periodo di ora legale, per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall'alto verso il basso. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno deve essere spente entro le ore ventitre ed entro le ore ventidue nel periodo di ora solare.

5. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.

9. 如何なるタイプであろうと、単なる広告目的による回転式あるいは定着式ライトの使用は禁じられる。
10. 構築物や記念建造物内では、特権として、上方向から下方向への照明手段が認められる。建築学的に特別な価値が認められ、それが不可能な場合には、必ず照らす面積の上縁の下より少なくとも1メートルの所に光線が到達するか、部分または完全消灯あるいは電圧を下げる措置を講じながら、または24時までにはそれらの周囲内に光線が到達するようにしなければならない。

第7条

(会計規定)

1. この条令が規定する費用の認可に関しては、次の法対策で処置を講ずるものとする。

第8条

(保護区域のための制裁措置)

1. 本条令によって擁護されている天体観測所が位置する制限区域内では、第6条と9条が定める基準に符号しない設備ならびに光源を、管轄区域の自治体警察の指示を受けてから60日以内に修正しない場合、何人であれ、40万から120万リラまでの行政処罰が課せられる。
2. 前述の設備が、管轄区域の天文観測所が提供する具体的な指摘によって、著しい光害源と判断される場合や単なる広告あるいは贅沢趣向を目的としたものでも、それが一昼夜連続的に使用すると、行政上の制裁措置として70万から2100万リラの罰則金が課せられる。
3. 前述の制裁措置による収入は、各市町村が、本条令に定めている公衆街路灯の適正化に充てる。
4. この条令が定めている基準に期限内まで標準化しようとしめない各市町村を含む公共の主体は、現行法に適合させるまで4年を限度に、公共用照明設備に対して優遇している電力コストの低減が停止される。
5. 第4項による措置は、調査と管轄区域の天体観測所の報告を基に、州評議委員会の決議によって採択されるものである。

第9条

(保護領域に関する規定)

1. 本条令の施行日から4年以内に、定められている基準に符号しない光源や制限区域内で発生するすべての光源は、光害と消費電力量を削減するように、高・低圧ナトリウム灯器のみを使用しながら交換または修正されなければならない。
2. 第1項の照明設備の適正化にあたり、一般対象者は、この条項と第6条に定められている相応の全特性を確保するものなら、当面の方法として、電機子に専用の防止装置を取り付けるか、もしくは、ランプの保護ガラスの交換のみを行う。
3. 電力消費量削減に対し、当事者は、光束調整器がない間、冬時間には23時まで、夏時間には24時までには光源が50%の消灯率になるよう取り組む。電力消費量削減規定は、公共の秩序、司法と防衛に関わる業務を遂行する組織に対して任意である。
4. グローブ、ランタンのように、すでに汚染が著しく警告されているすべての光源は、透明の保護ガラスを付けたら、覆いをかけるか、もしくは、90°とそれ以上の方向で1000ルーメンあたりの最大光度が15カンデラ(cd)を超えない光束をアースに集中させる適切な装置を備え付ける。インターナルライズされ、現に汚染しない光源、それぞれ1500ルーメンを超えない発光を伴う光源(光源位置一つにつき中心が最高三つまで)、短期使用もしくは通常、冬時間には20時まで、夏時間には22時までには消灯される光源、本条令の施行日から4年以内に交換を規定されている光源などについては、所轄の天体観測所と関係市町村の間で具体的に合意される特別な指標によって光害にならないという特例が認められる。

イルミネーション自体を備え付けていない看板は、上方から下方に向けて照らされなければならない。いずれにせよ、特別または必要不可欠でない夜間使用の光を発するあらゆるタイプの看板は23時まで、冬時間の間は22時までには消灯しなければならない。

6. La modifica dell'inclinazione delle sorgenti di luce, secondo i criteri indicati, deve essere applicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 10
(Elenco degli osservatori)

1. Gli osservatori astronomici, astrofisici professionali da tutelare:
 - Osservatorio astronomico di Merate (LC)
2. Gli osservatori astronomici non professionali di grande rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale da tutelare sono:
 - Osservatorio astronomico Serafino Zani di Lumezzane (BS)
 - Osservatorio astronomico G. V. Schiaparelli di Campo dei Fiori (VA)
 - Osservatorio astronomico di Sormano (CO)
3. Gli osservatori astronomici, astrofisici non professionali di rilevanza provinciale che svolgono attività scientifica e/o divulgazione da tutelare sono:
 - Osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobianche di Aviatico (BG)
 - Osservatorio Astronomico "Presolana" di Castione della Presolana (BG)
 - Osservatorio Astronomico Sharru di Covo (BG)
 - Civica Specola Cidnea di Brescia (BS)
 - Osservatorio privato di Bassano Bresciano (BS)
 - Osservatorio di Cima Rest - Masaga (BS)
 - Osservatorio sociale del Gruppo Astrofili Cremonesi di Cremona (CR)
 - Osservatorio Pubblico di Soresina (CR)
 - Osservatorio Astronomico provinciale del Lodigiano (LO)
 - Osservatorio sociale "A. Grosso" di Brugherio (MI)
 - Osservatorio Città di Legnano (MI)
 - Osservatorio Astronomico Pubblico di Gorgo San Benedetto Po (MN)
 - Osservatorio Pubblico Giuseppe Piazzi di Ponte in Valtellina (SO)

Articolo 11
(Disposizioni finali)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale emana i criteri di applicazione della medesima.
2. E' concessa facoltà, anche ai comuni il cui territorio non ricada nelle fasce di rispetto di cui all'articolo 9, comma 1, di adottare integralmente i criteri previsti dall'articolo medesimo mediante l'approvazione di appositi regolamenti.

Articolo 12
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 27 Marzo 2000

Roberto Formigoni

(approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 Febbraio 2000 e vistata dal commissario di governo con nota del 21 Marzo 2000, prot. n.23102/617)

5. ヘッドライト、灯台そしてパーキング、構内、作業場、鉄道と道路の工作地点を照らすサーチライト、産業総合施設、運動施設そして他の各種エリアの照明は、施設の特性に関して、90°またはそれ以上の方向で1000ルーメンあたりのカンデラ(cd)をゼロ以上にしないで照射する勾配を、地面に対して持たせなければならない。
6. 規定による光源の勾配修正は、この条令の施行日から6ヶ月以内に実地されなければならない。

第10条

(観測所リスト)

1. 擁護すべき(職業としている)天体観測所、天体物理観測所：
Merate 天文観測所(LC)
2. 文化的、科学的そして国民的価値面から重要で、擁護すべきアマチュア天文家団体：
Serafino Zani di Lumezzane 天文同好会(BS)
G.V.Schiaparelli di Campo dei Fiori 天文同好会(VA)
Sormano 天文同好会(CO)
3. 科学的ならびに普及活動を行う擁護すべき県の重要なアマチュア天文・天体物理団体：
Prealpi Orobiche di Aviatico 天文同好会(BG)
“Prescolana” di Castione della Presolana 天文同好会(BG)
Sharru di Covo 天文同好会(BG)
Civica Specola Cidnea di Brescia 天文同好会(BS)
Bassano Bresciano 私立天文台(BS)
Cima Rest-Masaga 天文同好会(BS)
Gruppo Astrofili Cremonesi di Cremona 天文同好会(CR)
Soresina 天文台(CR)
Lodigiano 県管区天文台(LO)
“A. Grosso” di Bergamo 天文同好会(MI)
Città di Legnano 天文台(MI)
Gorgo San Benedetto Po 天文台(MN)
Giuseppe Piazzini di Ponte in Valtellina 天文台(SO)

第11条

(最終規定条項)

1. この条令が効力を発した日から180日以内に、州政評議会は同条令適用基準を公布する。
2. 第9条第1項の管轄区域以外の市町村に対しても、条令の可決をもって、同条項が定める基準を完全に採用出来る権限が認められる。

第12条

(施行)

1. 本条令は、ロンバルディーア州広報に告示されてから、60日後にその効力を発する。

この州条令は、州広報に掲載されるものである。

この条令は、如何なる人もロンバルディーア州法として遵守し、遵守させることを義務付けるものである。

ミラノ、2000年3月27日

ロベルト フォルミゴーニ

(2000年2月23日の審議で、州政評議会によって可決され、2000年3月21日の公文書番号23102/617をもって政府委員が認証)